

LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICCOLÒ COPERNICO"



Via Planis, 25 – 33100 UDINE

Tel. +39 0432 504190

CF 80015230305

Ministero dell'Istruzione e del Merito

WEB

www.liceocopernico.edu.it

PEC

udps05000p@pec.istruzione.it

Email

udps05000p@istruzione.it



CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

PREMESSA

In ottemperanza a quanto previsto dal DPR 22 giugno 2009, n. 122, più recentemente dal D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62, dal DPR 134/2025 e dal DPR 135/2025 al fine di creare le condizioni per la maggiore omogeneità possibile nella valutazione disciplinare, si ritiene opportuno fissare alcuni principi di carattere generale che vadano a configurare un processo nel quale tutti gli insegnanti del Liceo Scientifico "N. Copernico" possano riconoscersi e dal quale i Dipartimenti delle singole discipline possano prendere le mosse per definirne le modalità attuative, senza compromettere la coerenza dell'intero sistema.

Viene focalizzato il processo di valutazione disciplinare, competenza del singolo docente, per passare poi alla valutazione collegiale svolta dal Consiglio di classe nelle operazioni di scrutinio finale e integrativo.

Nello **scrutinio finale** ed eventualmente in quello integrativo il Consiglio di classe provvede alla **valutazione del percorso scolastico annuale dello studente**, tenendo conto degli obiettivi formativi e di apprendimento previsti dalla normativa, dal PTOF e dalla programmazione specifica della classe; in particolare, coerentemente con le più recenti indicazioni ministeriali, si impegna a valorizzare gli studenti maggiormente meritevoli, soprattutto all'inizio del Secondo Biennio, quando una tardiva individuazione delle eccellenze può incidere negativamente sul credito scolastico, compromettendo il raggiungimento delle valutazioni più elevate in occasione dell'Esame di Stato.

PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa in decimi e i voti sono riportati anche in lettere nei documenti ufficiali di valutazione (D.P.R. 135/2025)
2. La **valutazione nella singola disciplina** è di competenza del consiglio di classe sulla base della proposta dell'insegnante di quella disciplina, il quale, in particolare nello scrutinio finale, è tenuto a conformarsi alle indicazioni ed ai criteri collegialmente definiti in materia di valutazione e recepiti nel PTOF d'Istituto: *"La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo...; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti*

nel piano triennale dell'offerta formativa" (D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62, art. 1 c.2); ogni eventuale scelta individuale, difforme da tali indicazioni, dovrà essere comunicata al coordinatore di classe e allo specifico Dipartimento, in modo da promuovere quella discussione collegiale che è condizione necessaria di ogni modifica del PTOF.

3. La **valutazione finale** tiene conto del profitto dimostrato dall'allievo durante l'intero anno scolastico, con particolare riferimento alle verifiche del secondo periodo didattico; in ottemperanza al principio della trasparenza nei rapporti fra la scuola, gli studenti e le loro famiglie, il punto di partenza sarà la media aritmetica dei voti del secondo periodo didattico riportata dal RE o, in alternativa, una media ponderata definita secondo le indicazioni espresse in forma collegiale dal relativo Dipartimento, accolte dal Collegio dei Docenti e adeguatamente documentate nel PTOF. In questo documento, d'ora in poi con il termine **media dei voti** si intenderà quanto poc'anzi indicato.
4. La proposta di voto dell'insegnante, di norma, sarà l'arrotondamento all'intero più vicino della media dei voti; nel presente documento, d'ora in poi ci si riferirà al valore di questo arrotondamento come **media arrotondata dei voti**. In caso contrario inserirà sul RE la propria motivazione nella nota relativa alla proposta di voto e la illustrerà al Consiglio di classe nella fase di valutazione collegiale. In particolare, in linea con le più recenti indicazioni ministeriali, un **arrotondamento per eccesso** potrà ricondursi a:
 - a. impegno, responsabilità e partecipazione degli allievi (per i quali si raccomanda di registrare in itinere ogni osservazione significativa nella sezione "Annotazioni" del RE oppure nell'area di registrazione "test" - voti in blu);
 - b. andamento del profitto in crescita e/o presenza di risultati particolarmente positivi in prove sommativ.

Analogamente, lo scarso impegno o il mancato recupero di debiti del primo periodo o un andamento del profitto in sensibile calo nel periodo didattico, con risultati mediocri relativi a prove sommativ, possono essere utilizzati a sostegno dell'**arrotondamento per difetto**.

In ogni caso la valutazione degli apprendimenti degli allievi con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

4. Per ciò che riguarda la **sufficienza**, l'insegnante darà particolare rilievo all'acquisizione delle competenze essenziali, come già individuate dal proprio Dipartimento, soprattutto nel caso in cui esse siano state rilevate attraverso prove di uscita comuni alle diverse classi. L'eventuale scarto rispetto alla media sarà motivato nella nota relativa alla proposta di voto.
5. Nelle **valutazioni superiori alla sufficienza**, il docente, sulla base di elementi costitutivi il percorso formativo, potrà proporre un voto che eccede di un punto l'arrotondamento della media dei voti di cui al punto 3. La valutazione in questi casi dovrà essere supportata da almeno uno dei seguenti indicatori che dovranno essere adeguatamente riportati nella nota

relativa alla proposta di voto:

- a. **i risultati brillanti ottenuti in particolari manifestazioni o attività, a carattere locale o nazionale, anche nei PCTO, strettamente collegati alla disciplina oggetto di valutazione** (gare di Matematica, Fisica, Scienze, Italiano, Filosofia; ottimo livello di competenze raggiunto nei potenziamenti disciplinari; certificazioni linguistiche, partecipazione decisamente meritevole ad iniziative culturali o progetti caratterizzanti l'Offerta Formativa del Liceo);
 - b. il percorso scolastico dell'allievo, con particolare attenzione ai **progressi compiuti nel corso dell'anno e alla attestata capacità di superare situazioni problematiche**; tali considerazioni si baseranno, quindi, su un confronto fra le medie del primo e del secondo quadrimestre, con l'evidente scopo di cogliere tempestivamente le potenzialità dell'allievo, soprattutto nella classe terza, nella quale l'attribuzione del credito scolastico ha spesso finito per condizionare negativamente l'esito dell'Esame di Stato, soprattutto per ciò che riguarda l'attribuzione della "lode";
 - c. **i buoni risultati ottenuti in prove incentrate su competenze di livello superiore e che, di conseguenza, testimoniano una particolare attitudine per la disciplina, consentendo in questo modo di prefigurare un percorso di alto livello negli anni immediatamente successivi**; una specifica annotazione per il CdC servirà a giustificare l'alto peso assegnato, nella valutazione, ad alcuni tratti distintivi dell'allievo quali, ad esempio, l'originalità nel procedimento seguito per la risoluzione di un problema o la capacità di approfondire in maniera autonoma argomenti particolarmente complessi. Anche in questo caso lo sforzo predittivo risponde alla necessità di valorizzare le eccellenze, già a partire dalla classe terza.
6. Valutazione delle studentesse e degli studenti con disabilità. La valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
 7. Valutazione delle studentesse e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per la valutazione degli studenti con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato).
 8. Valutazione delle studentesse e degli studenti in ospedale. La valutazione delle studentesse e degli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura

per periodi temporalmente rilevanti è effettuata ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

9. I/le docenti che, in corso d'anno, utilizzeranno **modalità di valutazione di tipo descrittivo** (regolarmente illustrate nel proprio piano delle attività, presentate al consiglio di classe, comunicate a studenti/studentesse e famiglie) potranno discostarsi ampiamente dalla media aritmetica dei voti, sia in eccesso sia in difetto, sulla base dei riscontri descrittivi raccolti in corso d'anno.

PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI PER LA VALUTAZIONE COLLEGIALE

1. In sede di valutazione collegiale i docenti dovranno illustrare le situazioni di insufficienza nelle proprie discipline, nonché i casi in cui la proposta di voto si discosta, in un senso o nell'altro, dalla media arrotondata dei voti.
2. Nel caso in cui siano presenti annotazioni di orientamento positivo relative ad impegno e partecipazione, il Dirigente o il suo delegato potranno chiedere al Consiglio di classe di deliberare l'attribuzione del voto immediatamente superiore a quello proposto dall'insegnante, nel caso in cui, comportando un significativo aumento della media finale (cioè quella derivante dai voti di tutte le discipline, compreso il voto di comportamento), comporti un aumento del credito scolastico.
3. Sulla base del quadro emerso in sede di **SCRUTINIO FINALE** il **Consiglio di classe assegna i voti** e:
 - **delibera l'ammissione** alla classe successiva per gli studenti che abbiano riportato un voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina;
 - **delibera la non ammissione** in presenza di gravi insufficienze e/o di un numero rilevante di insufficienze; la non ammissione può essere deliberata anche in presenza di **un'unica insufficienza gravissima** soprattutto se in una disciplina caratterizzante il corso di studi in cui lo studente, soprattutto se insufficiente anche nel primo periodo, non ha superato la relativa verifica di accertamento del recupero. Un tale profitto scolastico configura infatti un livello di conoscenze e uno sviluppo di abilità e competenze del tutto inadeguate agli obiettivi di apprendimento attesi per l'anno in corso e non consente pertanto la regolare prosecuzione degli studi alla classe successiva, né il raggiungimento di tali obiettivi può essere conseguito attraverso uno studio estivo supplementare e/o la frequenza di corsi di recupero istituiti dalla scuola;
 - **rinvia la formulazione del giudizio finale** per quegli allievi che, pur presentando valutazioni insufficienti in una o più discipline, a parere del Consiglio abbiano la possibilità e la capacità, entro la fine del periodo dedicato al recupero, attraverso lo studio individuale coadiuvato eventualmente dagli interventi di recupero predisposti dalla scuola, di raggiungere gli obiettivi formativi e didattici propri delle materie interessate, necessari a proseguire gli studi

nella classe successiva; nella valutazione collegiale della effettiva recuperabilità dei debiti formativi il Consiglio terrà conto dei seguenti elementi:

- entità delle lacune formative in termini di conoscenze ed abilità, rispetto agli obiettivi minimi di apprendimento di ciascuna disciplina;
 - andamento delle valutazioni in itinere, distinguendo tra progresso, regresso e costante insufficienza;
 - esiti delle attività di recupero.
4. Per gli studenti il cui giudizio finale è stato rinviato, il giudizio definitivo di ammissione o di non ammissione sarà deliberato dal Consiglio di classe dopo le operazioni di accertamento del recupero delle insufficienze, attuate secondo il calendario predisposto dopo gli scrutini finali.

In sede di **SCRUTINIO INTEGRATIVO**, il Consiglio esamina gli esiti delle prove di accertamento e il giudizio sul recupero, quindi, sulla base di una valutazione complessiva dello studente che tenga conto delle proposte di voto in tutte le discipline,

- **delibera l'ammissione** alla classe successiva per gli studenti che hanno recuperato tutte le insufficienze o che, pur non avendo recuperato completamente tutte le insufficienze, hanno dimostrato di essere nelle condizioni di proseguire con profitto gli studi nella classe successiva;
 - **delibera la non ammissione** qualora l'esito negativo del recupero in una o più discipline confermi un livello di conoscenze e uno sviluppo di abilità e competenze del tutto inadeguate agli obiettivi di apprendimento attesi per l'anno in corso, situazione che non consente la regolare prosecuzione degli studi alla classe successiva; tale situazione si può configurare anche nel caso in cui permanga **un'unica insufficienza grave** soprattutto se in una disciplina caratterizzante il corso di studi.
5. Nel caso della non ammissione, se il voto attribuito nello scrutinio integrativo alle discipline oggetto di recupero fosse inferiore a quello proposto nello scrutinio finale, è necessario verbalizzare una debita motivazione della valutazione assegnata.
6. Nel caso in cui, pur in presenza di una o più gravi insufficienze, venga deliberata l'ammissione alla classe successiva con votazione a maggioranza, la motivazione di tale decisione dovrà essere documentata nel verbale della riunione.
7. I Docenti delle **classi quinte** dovranno motivare adeguatamente e puntualmente la non ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo e, per le situazioni previste dal D. Lgs. 62/2017 art. 13 c.1 lett.d), come anche l'ammissione *"nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline"*. Per gli allievi ammessi che puntano all'eccellenza è fortemente caldeggiato, anche se non obbligatorio, un giudizio di "eccellenza".
8. Nelle **classi dal terzo al quinto anno di corso**, lo scrutinio si conclude con l'attribuzione del credito scolastico secondo la normativa vigente ed i criteri previsti dal Collegio dei docenti, ai quali si rimanda. Le attività di formazione scuola lavoro (FSL) hanno una ricaduta sugli apprendimenti disciplinari. A tal proposito, si evidenzia che i percorsi di formazione scuola-lavoro contribuiscono alla definizione del credito scolastico, oltre che alla valutazione delle discipline

alle quali tali percorsi afferiscono ed a quella del comportamento. I consigli di classe acquisiscono a tal fine le osservazioni del tutor della struttura ospitante e del tutor di progetto e fondano le loro valutazioni anche sui documenti prodotti dallo studente (diario di bordo, relazione finale).

Approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 20 dell'8 gennaio 2026